

# LIBRETTO DI IMPIANTO

(libretto di caldaia, di climatizzatore, di depuratore, ecc..)

## **Nasce il CRITER: dal 01 Giugno 2017 il nuovo catasto degli impianti termici dell'Emilia-Romagna**

**A partire dal 01 Giugno 2017, per gli interventi di installazione e manutenzione agli impianti di climatizzazione (sia invernale che estiva), sarà obbligatorio compilare il libretto d'impianto e inserire la scheda di rilevazione sulla piattaforma online del CRITER, il Catasto Energetico degli Impianti Termici in Emilia Romagna.**

A prevedere l'inserimento dei dati nel catasto energetico è il regolamento attuativo del 3 aprile 2017.

A seguito dell'adozione del regolamento è stata anche emanata la Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614, riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Nel regolamento si legge che è **obbligatorio** trasmettere, **esclusivamente per via informatica tramite l'accesso al CRITER**, un rapporto per ciascun impianto termico interessato dall'attività di installazione o manutenzione.

**Per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.**

*Ma per quali impianti è necessario procedere alla compilazione dei libretti e all'inserimento dei dati online? Nella lista degli impianti termici da rilevare sono inclusi gli impianti di climatizzazione invernale e estiva (con o senza produzione di acqua calda sanitaria), gli impianti individuali di riscaldamento e i sistemi di produzione e distribuzione del calore. Non vengono considerati invece i caminetti e le stufe, tranne nei casi in cui la somma della potenza di essi, all'interno di una singola unità immobiliare, sia superiore a 5 kW.*

### **Contributo regionale: il bollino "Calore Pulito"**

Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, delle attività di accertamento e di ispezione, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito", applicato con modalità uniformi su tutto il territorio regionale e diversificato in base alla potenza degli impianti. Il "Bollino Calore Pulito" è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER

## **Sanzioni**

Ricordiamo le principali sanzioni previste dal Regolamento, nel caso di mancato rispetto delle relative disposizioni. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

1. l'assenza del libretto di impianto **dopo i termini previsti** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;

2. il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;

3. il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi in cui sia rilevato un rendimento inferiore ai limiti di norma e non recuperabile con interventi sul generatore esistente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.

4. la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, così come il suo mancato invio alla Regione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.

**Alla luce di quanto sopra esposto e rammentando che il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, chiediamo la vostra collaborazione facendoci pervenire il modulo che vi sonsegneremo debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti.**

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti.

**Cordiali Saluti**

**Gris Termoidraulica Srl**